



COMUNE DI VOLPEDO



Club di Prodotto art. 23 Statuto ANCI

COMUNE di VOLPEDO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA (I.M.U.)

INDICE

- Oggetto	Art. 1
- Presupposto dell'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	Art. 2
- Soggetto passivo	Art. 3
- Soggetto attivo	Art. 4
- Base imponibile fabbricati	Art. 5
- Aree fabbricabili	Art. 6
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	Art. 7
- Decorrenza dell'edificabilità	Art. 8
- Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Art. 9
- Nozione di abitazione principale e pertinenze	Art. 10
- Detrazione per abitazione principale e pertinenze	Art. 11
- Fabbricati equiparati all'abitazione principale	Art. 12
- Fabbricati inagibili ed inabitabili	Art. 13
- Immobili di interesse storico o artistico	Art. 14
- Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola	Art. 15
- Esenzioni	Art. 16
- Termini di versamento	Art. 17
- Modalità di versamento	Art. 18
- Dichiarazioni	Art. 19
- Accertamento e liquidazione dell'imposta	Art. 20
- Riscossione coattiva	Art. 21
- Rimborsi	Art. 22
- Sanzioni ed interessi	Art. 23
- Contenzioso	Art. 24
- Dichiarazione sostitutiva	Art. 25
- Funzionario Responsabile	Art. 26
- Rinvio	Art. 27
- Entrata in vigore	Art. 28

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (d'ora innanzi IMU), istituita dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (d'ora innanzi: D.Lgs. 23/2011) e dall' articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (d'ora innanzi: D.L. 201/2011), nonché, per quanto applicabile, dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come successivamente integrato e modificato (d'ora innanzi: D.Lgs. 504/1992).
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e s.m.i [d'ora innanzi: D.Lgs. 446/1997], confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 2 D.Lgs. 504/1992, cui è operato espresso rimando, e compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. In relazione alla nozione di fabbricato, in particolare:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
 - b) l'area pertinenziale del fabbricato costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto nel caso in cui la stessa, oltre ad essere qualificata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici, sia effettivamente suscettibile di utilizzazione edificatoria per ampliamenti, sia orizzontali che verticali, del fabbricato già esistente, oppure per nuove costruzioni;
 - c) il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) la condizione di effettivo utilizzo del fabbricato di nuova costruzione ai sensi della lettera c) si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile;
 - e) in deroga alle lettere c) e d) l'iscrizione in catasto del fabbricato di nuova costruzione è comunque condizione sufficiente a fare sorgere l'obbligo di pagamento dell'imposta come fabbricato anche qualora non sia ultimato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione definitiva, da parte della Regione o del Comune, ed indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, e fatte salve le ulteriori disposizioni dell'articolo 6.
4. Sono considerati non fabbricabili ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) secondo periodo D.Lgs. 504/1992, ed ai fini del presente Regolamento, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004,

e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

5. Nel caso di comunione la condizione di non fabbricabile dei terreni di cui al comma 4 del presente articolo si considera soddisfatta nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, e s.m.i., risultino almeno pari alla metà.
6. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
7. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti di terreno utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola in forma non imprenditoriale e in modo occasionale).
8. Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, e cioè le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) alla abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole a tempo indeterminato o a tempo determinato nell'azienda per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001.
9. Il contribuente ha il diritto di ottenere dal Comune la dichiarazione di qualificazione del bene ai fini di assoggettamento all'IMU.

ARTICOLO 3 SOGGETTO PASSIVO

1. I soggetti passivi dell'IMU sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

ARTICOLO 4 SOGGETTO ATTIVO

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune di Volpedo, allorché sul suo territorio insista, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Volpedo viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
4. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13 D.L. 201/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel corso del quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 5 comma 3 D.Lgs 504/1992 con riferimento alle risultanze delle scritture contabili e applicando ai valori di bilancio i coefficienti di rivalutazione stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze.
3. In relazione ai fabbricati del comma 2 del presente articolo, in caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'articolo 11 comma 1 D.Lgs. n. 504/1992, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Relativamente ai fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nella categoria catastale senza rendita F1, F2, F3, F4, F6, il Comune stabilisce con atto deliberativo di cui all'articolo 13 il valore venale dell'area sulla quale insiste il fabbricato medesimo, da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU.
5. I fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dare corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni per i quali non risulta ancora presentata dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012 e comunque tutti i fabbricati presenti sul territorio comunale non ancora iscritti in Catasto, sono soggetti ad imposta, nelle more della proposizione o della attribuzione della rendita, determinando la base imponibile IMU con riferimento alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
6. I fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione sono soggetti ad imposta in base al valore dell'area fabbricabile fino alla data di ultimazione lavori o accatastamento dell'immobile.

ARTICOLO 6 AREE FABBRICABILI

1. Ferma la definizione, ai fini del presente Regolamento, di area fabbricabile contenuta nell'articolo 2, l'area è calcolata deducendo:
 - a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, e simili) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
 - b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
 - c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione, ma a condizione che venga trascritta nei Registri Immobiliari;
 - d) gli spazi pubblici esistenti.
2. Ai fini del presente Regolamento e in forza del rimando di cui all'articolo 2 comma 3, sono aree fabbricabili, comunque:
 - a) le aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
 - b) le aree identificate che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
 - c) le aree in corso di edificazione in cui è in corso la costruzione o la ristrutturazione totale di un fabbricato.
3. Ai fini del presente Regolamento e in forza del rimando di cui all'articolo 2 comma 3, non sono aree fabbricabili, e quindi sono esenti, salvo il caso che sia possibile la cessione di cubatura, le seguenti fattispecie:
 - a) aree individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica o per il loro dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli indici e dei parametri edilizi dello strumento urbanistico e del Regolamento edilizio vigenti, con particolare riferimento a distanze da strade, confini, dimensione minima del lotto, di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti in tutte le aree con potenziale edificatorio;
 - b) aree inserite come edificabili che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico (zone F);
 - c) aree individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904 n. 523 e dal P.A.I.
4. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è edificabile in base ai criteri stabiliti nel presente articolo.

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori

medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

ARTICOLO 8 DECORRENZA DELL'EDIFICABILITÀ.

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come fabbricabili dallo strumento urbanistico generale, l'IMU si applica a fare data dal primo gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili a seguito di variante allo strumento urbanistico, l'IMU a titolo di area edificabile si applica dalla data dell'approvazione della variante contenente le relative nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili a seguito di variante allo strumento urbanistico, l'IMU a titolo di area edificabile è dovuta per il periodo antecedente alla data dell'adozione della variante contenente le relative nuove destinazioni urbanistiche.

ARTICOLO 9. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
2. L'aliquota di base dell'IMU del Comune di Volpedo, di cui all'articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento, è determinata dal Comune nella misura dello 0,76 per cento.
3. Con l'apposita deliberazione tariffaria annuale è data attuazione alla seguente facoltà, che il presente regolamento abilita, ed entro i limiti di legge, in ordine:
 - a) alla modifica dell'aliquota relativa all'abitazione principale e per le relative pertinenze;
4. Fino a modifica del presente Regolamento, il Comune di Volpedo non utilizza le facoltà, previste dalla legge, in ordine:
 - a) alla riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994;
 - b) alla riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986;
 - c) alla riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - d) alla riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili locati;
 - e) alla riduzione dell'aliquota di base relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non

- siano locati, ma comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- f) alla elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, prevista per l'abitazione principale, anche in relazione al numero di figli a carico.
5. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
6. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione che dà titolo all'agevolazione.

ARTICOLO 10 NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- 1 – bis. nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi purchè situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e simili), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Il carattere di pertinenza ai sensi del comma 4 del presente articolo è attribuito dal soggetto passivo in sede di dichiarazione.
4. Alla pertinenza di cui al comma 2 del presente articolo è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.
5. Qualora la pertinenza del comma 2 del presente articolo non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, ai fini di avere diritto alla agevolazione tributaria, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

ARTICOLO 11 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
4. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.
5. Fermo il disposto dell'articolo 10 comma 4 lettera f), il Comune può disporre, in sede della deliberazione tariffaria annuale di cui all'articolo 10 comma 3, l'elevazione dell'importo della detrazione di cui al comma 2 del presente articolo fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma in tale caso non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
6. L'importo della detrazione di cui al presente articolo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione che dà titolo alla detrazione medesima.

ARTICOLO 12 FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si procede alle seguenti equiparazioni all'abitazione principale, come definita dall'articolo 11, nei limiti che seguono:
 - a) ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'abitazione e relative pertinenze, di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale, in caso di contitolarità la detrazione prevista essendo rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso;
 - b) ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, di cui all'articolo 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n.662;
 - b-bis) ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
 - b-ter) l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
 - c) la detrazione, ma non l'aliquota ridotta, si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8 comma 4 D.Lgs. 504/1992, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati IACP (ora ATC);
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

ARTICOLO 13 FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) L. 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ARTICOLO 14 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. In relazione ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 D.Lgs. 42/2004, si applica la riduzione del 50 per cento.

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

ARTICOLO 15

DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini dell'Imposta Municipale Propria (articolo 9, comma 3bis L. 133/1994, come modificati dal D.P.R. 139/1998 e successive modificazioni, tra cui in particolare quelle introdotte dall'articolo 42bis L. 222/2007).

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'articolo 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.^[1]

Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di una attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari, seppur minimo, derivante dallo svolgimento di tale attività.

ARTICOLO 16

ESENZIONI

1. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), ed i) D.Lgs. 504/1992.
2. Ai sensi dell'articolo 9 comma 8 D.Lgs 23/2011 sono esenti gli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 8 D.Lgs 23/2011 sono esenti gli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo stato, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
4. Sono esenti altresì gli immobili di proprietà del Comune, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
5. Ai sensi dell'articolo 59 comma 1 lettera c) D.Lgs. 446/1997, l'esenzione prevista dall'articolo 7 comma 1 lettera i) D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
6. Le esenzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni abilitanti l'esenzione.
7. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera h) D.Lgs. 504/1992 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli compresi nei Fogli 4 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 , del Catasto Terreni, nell'integralità del territorio comunale, trattandosi di area di collina [montana] delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ARTICOLO 17 TERMINI DI VERSAMENTO

I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità, a decorrere dal versamento del saldo 2012, di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale.

L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.

L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale Propria è pari ad € 2,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

ARTICOLO 18 MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

ARTICOLO 19 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita dichiarazione, conforme al corrispondente modello ministeriale, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva.

2. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
3. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi, e il termine, ove risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 20 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 2,00.

ARTICOLO 21 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante opzione stabilita annualmente, in sede di atti programmatici del bilancio di previsione:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al

contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 22 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 19 comma 4.

ARTICOLO 23 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le seguenti disposizioni:
 - a) Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 24 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 25 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 26
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 27
RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate e sostituite automaticamente in forza di nuove disposizioni sovraordinate e sopravvenute che disciplinino la materia oggetto del regolamento.

ARTICOLO 28
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento dispiega efficacia dal 1° gennaio 2012.